

PDF Eraser Free

N. R.G. 9387/2024

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Immigrazione

Il dott. Massimo Escher Presidente della sezione specializzata protezione internazionale, giudice designato per la convalida;

Vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Ragusa, depositata il 16.09.2024 e notificata a _____ nato in BANGLADESH il _____ entrato nel territorio dello Stato in data 16.09.2024 dalla frontiera di Lampedusa

OSSERVA

Il provvedimento di trattenimento è stato trasmesso a questo Tribunale il giorno 19.09.2024 ore _____

Sono stati osservati i termini di cui all'art. 14 del D.Lgs 286/98, co. 1 bis, richiamato dall'art. 6, co. 5, del D.Lgs 142/2015 atteso che il provvedimento di trattenimento è stato comunicato a questo Ufficio 19.09.2024 alle ore 13 entro le 48 ore dalla notifica all'interessato (il 18.09.2024), come risulta agli atti.

Il trattenimento in esame concerne un cittadino straniero che ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale a Lampedusa individuata quale zona di frontiera dal decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2019 e che proviene dal Bangladesh, Paese designato come sicuro dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, del 07/05/2024.

Trattasi, pertanto, dell'ipotesi prevista dal combinato disposto degli artt. 6-bis D. Lgs. n. 142/2015 e 28-bis, comma 2, lett-b-bis), D. Lgs. n. 25/2008.

In particolare, l'art. 6-bis D. Lgs. n. 142/2015 disciplina il trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera e l'art. 28-bis D. Lgs. n. 25/2008, regolante le "Procedure accelerate", contempla al comma 2, lett-b-bis, il caso della "*domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis*".



PDF Eraser Free

È stato rispettato il disposto dell'art. 28 del D. Lgs 25/2008 secondo cui: “ *Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis.*”.

Nella specie, la Questura ha prodotto il provvedimento del Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con cui ha disposto l'applicazione all'istanza di protezione internazionale del richiedente della procedura accelerata di frontiera di cui all'articolo 28 bis comma 2, lettera b-bis del decreto legislativo n.25/2008 che costituisce titolo per il trattenimento ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 142/2015.

Ciò posto, occorre inquadrare normativamente a livello nazionale e sovranazionale il trattenimento in scrutinio.

L'art. 6-bis del D. Lgs. n. 142/2015 recita:

“1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35- bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.



PDF Eraser Free

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5”.

La direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/06/2013 (Accoglienza) al **considerando 15** prevede che: *“Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un’autorità giurisdizionale nazionale”.*

L’articolo 8 della medesima direttiva sotto la rubrica “Trattenimento” dispone che:

- 1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.*
- 2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.*
- 3. Un richiedente può essere trattenuto soltanto:*
 - a) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;*
 - b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;*



PDF Eraser Free

c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;

d) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio;

e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;

f) conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

I motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempra le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

Venendo alla procedura in esame, essa ha ad oggetto – come sopra detto - il trattenimento di un richiedente proveniente dal Bangladesh un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis del d.lgs. 25/2008.

Ne consegue che la provenienza dello straniero da un Paese di origine designato come “sicuro” si pone come elemento essenziale e prioritario nell'apprezzamento della legittimità del trattenimento, poiché soltanto coloro che provengono dall'elenco di Paesi indicati dal succitato decreto interministeriale potranno essere trattenuti durante l'espletamento della procedura accelerata di frontiera di cui all'articolo 28 *bis* comma 2, lettera *b-bis* del decreto legislativo n. 25/2008.

In particolare, la provenienza da paese inserito nella *lista paesi sicuri* e la conseguente applicazione della procedura accelerata, oltre a determinare la compressione di diritti



PDF Eraser Free

esplicitamente qualificati dal legislatore europeo come espressione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale (art. 46 direttiva procedure, che prevede il diritto ad un ricorso effettivo; art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art 13 CEDU, artt. 24 e 113 Cost.) incide sulla posizione soggettiva del richiedente asilo con effetti limitativi della libertà personale.

La definizione di Paese di origine sicuro e i criteri che consentono la designazione come tale di un Paese di origine fissati a livello europeo dagli artt. 37 e 38 e dall'Allegato I della Direttiva 2013/32/UE (direttiva procedure) sono stati recepiti dal legislatore nazionale nell'art. 2-bis del d.lgs. 25/2008 (introdotto dal D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132/2018) che prevede quanto segue:

“Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

*3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 **si tiene conto**, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:*

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10



PDF Eraser Free

dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.”.

In questo contesto si colloca il decreto 7 maggio 2024 di aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU n.105 del 7-5-2024) .

Detto provvedimento, rivedendo la lista dei paesi sicuri, premesso “l'appunto n. MAECI_1311_06/05/2024_0056895-I del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale sono state trasmesse le schede contenenti le determinazioni relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh ...”, nonché “tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art.2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008. Quindi l'art. 2 dispone che l'elenco di cui all'art. 1 è aggiornato periodicamente conformemente all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008”, decreta: “Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bangladesh ...”



PDF Eraser Free

Il secondo comma del citato art. 1 del decreto prevede poi che *“Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell'istruttoria di cui in premessa”*.

Ebbene, l'appunto n. MAECI_1311_06/05/2024_0056895-I del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, richiamato dal citato decreto Ministeriale del 7 maggio 2024, riferisce tra l'altro quanto segue:

“Si segnala un graduale restringimento della libertà d'espressione e degli spazi di dissenso. Nel periodo pre-elettorale le forze di sicurezza hanno arrestato migliaia di oppositori politici. Molti oppositori sono andati all'estero per timore di violenze e arresti ingiustificati”.

Ed ancora:

“Particolarmente grave è il fenomeno delle sparizioni forzate e delle esecuzioni extra-giudiziali. Molto criticato è l'operato del Rapid Action Battallion (RAB), un'unità anticrimine e antiterrorismo interforze fondata nel 2004, i cui membri si sarebbero resi responsabili di atti di tortura, sparizioni forzate e omicidi extra-giudiziali a partire dal 2018. Secondo la BBC, potrebbero essere oltre 300 le persone “sparite” dal 2009 sotto la custodia del RAB. Il 10 dicembre 2021, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti Umani, l'Amministrazione Biden ha adottato un pacchetto di sanzioni nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili di violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani, tra cui sette alti ufficiali del RAB, incluso il Capo della polizia”

La Scheda conclude individuando in Bangladesh sette gruppi di persone a rischio, per i quali quindi non può operare la presunzione di sicurezza, ossia:

1. comunità LGBTQI+;
2. vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili;
3. minoranze etniche;
4. minoranze religiose;
5. persone accusate di crimini di natura politica;
6. condannati a morte;
7. sfollati “climatici”;



PDF Eraser Free

A ciò si aggiunga che in Bangladesh sulla base delle stesse COI riportate nella Scheda Paese redatta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è accertato il mancato il rispetto del principio di “non-refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra, non avendo il Bangladesh adottato la Convenzione di Ginevra del 1951, e la mancanza di un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di diritti e libertà, dandosi atto che *“gli organi chiamati a vigilare sul rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, e in particolare la Commissione Nazionale per i Diritti Umani, la Commissione Elettorale e la Commissione Anticorruzione, hanno dimostrato una limitata capacità di incidere sull’effettiva fruizione di tali diritti, rivelandosi manipolabili dal governo”*.

Così stando le cose, appare evidente l’insanabile contrasto tra il decreto Maeci 07.05.2024 ed i criteri indicati nella legge primaria ossia il citato art. 2 bis del d.l.vo 18.01.2008 n. 25 (vedi in particolare i criteri indicati nei commi 2 e 3 sopra riportati), non potendo in alcun modo definirsi paese *che tutela dalle persecuzioni i dissidenti e le minoranze all’interno di un quadro democratico*, un paese che, come il Bangladesh abbia una così significativa presenza di categorie di persone a rischio di violazione dei diritti umani. Lo stesso dicasi per un paese che non rispetta del principio di “non-refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra (non avendo il Bangladesh adottato la Convenzione di Ginevra del 1951) e che manca di un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di diritti e libertà. Al riguardo invero nella scheda paese richiamata nel decreto MAECI si legge che *“gli organi chiamati a vigilare sul rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, e in particolare la Commissione Nazionale per i Diritti Umani, la Commissione Elettorale e la Commissione Anticorruzione, hanno dimostrato una limitata capacità di incidere sull’effettiva fruizione di tali diritti, rivelandosi manipolabili dal governo”*.

Tanto premesso, si aderisce all’orientamento, secondo cui deve disapplicarsi l’atto amministrativo, nella specie il decreto del ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di aggiornamento della lista paesi sicuri (sia che lo si voglia intendere come un regolamento, ossia atto normativo secondario, sia che lo si voglia qualificare atto amministrativo generale ed astratto), trattandosi di atto incompatibile ed in contrasto con la norma di legge primaria che regola la fattispecie, disapplicazione che si impone considerato che il decreto incide, comprimendoli, sia sul diritto d’asilo (dando la stura alla procedura accelerata di frontiera) sia sul diritto soggettivo fondamentale alla libertà personale. Non è



PDF Eraser Free

superfluo evidenziare che la disapplicazione per vizio di violazione di legge, è operata ai sensi dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo 1865 n.2248 all. E.

Alle stesse conclusioni peraltro (disapplicazione dell'atto amministrativo) si giunge anche ove il vizio dell'atto dovesse ricondursi alla categoria "eccesso di potere", eccesso di potere che nella fattispecie deriva dall'uso della discrezionalità amministrativa per una finalità diversa da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva del potere.

L'incompatibilità, del resto, trova ulteriore conferma nelle COI¹ recentemente acquisite da questo tribunale in altro procedimento (in sede di sospensiva del provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania ha dichiarato di "non accogliere la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza", decidendo la domanda "in applicazione della procedura accelerata ex art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d.lgs 25/2008"), COI che

¹ Nello specifico il Tribunale evidenziava "diffuse violazioni di diritti umani nell'ambito di recentissimi fatti di cronaca riportati nella stampa internazionale, in particolare:

secondo un conteggio dell'Agenzia di Stampa Francese (AFP) del 23.07.2024, più di 2.500 persone sono state arrestate in Bangladesh nel mezzo della violenza innescata dalle proteste sulle quote di ammissione politicizzate per gli ambiti posti di lavoro governativi. Almeno 174 persone, tra cui diversi agenti di polizia, sono morte nei disordini, che hanno portato al coprifuoco, al dispiegamento militare e al blackout di Internet a livello nazionale. Il 21 luglio scorso – riporta la AFP - la Corte Suprema ha ridotto il numero di posti di lavoro riservati a gruppi specifici, compresi i discendenti dei "combattenti per la libertà" della guerra di liberazione del Bangladesh contro il Pakistan del 1971.

Secondo funzionari di polizia che hanno parlato con l'AFP, più di 1.200 persone detenute nel corso delle violenze – quasi la metà delle 2.580 totali – sono state trattenute a Dhaka e nelle sue aree rurali e industriali.

Quasi 600 persone sono state arrestate a Chittagong e nelle sue aree rurali, con altre centinaia di detenzioni registrate in più distretti in tutto il paese (AFP, Thousands of protesters arrested in Bangladesh amid deadly unrest, 23.07.2024, url; si veda anche: Al Jazeera, Bangladesh imposes curfew as death toll from student protests mounts, 20.7.2024, url; Reuters, Thirteen killed in Bangladesh protests over job quotas, 19.7.2024, url);

Human Rights Watch evidenzia che il 22 luglio 2024 più di 160 persone sono state uccise nel Paese e l'uso eccessivo della forza nel reprimere le manifestazioni ad opera del governo (Human Rights Watch, Bangladesh: security forces target unarmed students, 22.7.2024, url); nello stesso senso Amnesty International (AI, in Bangladesh è strage di manifestanti: almeno 170 morti, 25 luglio 2024, url). Nello specifico il Tribunale evidenziava "diffuse violazioni di diritti umani nell'ambito di recentissimi fatti di cronaca riportati nella stampa internazionale, in particolare:

secondo un conteggio dell'Agenzia di Stampa Francese (AFP) del 23.07.2024, più di 2.500 persone sono state arrestate in Bangladesh nel mezzo della violenza innescata dalle proteste sulle quote di ammissione politicizzate per gli ambiti posti di lavoro governativi. Almeno 174 persone, tra cui diversi agenti di polizia, sono morte nei disordini, che hanno portato al coprifuoco, al dispiegamento militare e al blackout di Internet a livello nazionale. Il 21 luglio scorso – riporta la AFP - la Corte Suprema ha ridotto il numero di posti di lavoro riservati a gruppi specifici, compresi i discendenti dei "combattenti per la libertà" della guerra di liberazione del Bangladesh contro il Pakistan del 1971.

Secondo funzionari di polizia che hanno parlato con l'AFP, più di 1.200 persone detenute nel corso delle violenze – quasi la metà delle 2.580 totali – sono state trattenute a Dhaka e nelle sue aree rurali e industriali.

Quasi 600 persone sono state arrestate a Chittagong e nelle sue aree rurali, con altre centinaia di detenzioni registrate in più distretti in tutto il paese (AFP, Thousands of protesters arrested in Bangladesh amid deadly unrest, 23.07.2024, url; si veda anche: Al Jazeera, Bangladesh imposes curfew as death toll from student protests mounts, 20.7.2024, url; Reuters, Thirteen killed in Bangladesh protests over job quotas, 19.7.2024, url);

Human Rights Watch evidenzia che il 22 luglio 2024 più di 160 persone sono state uccise nel Paese e l'uso eccessivo della forza nel reprimere le manifestazioni ad opera del governo (Human Rights Watch, Bangladesh: security forces target unarmed students, 22.7.2024, url); nello stesso senso Amnesty International (AI, in Bangladesh è strage di manifestanti: almeno 170 morti, 25 luglio 2024, url).



PDF Eraser Free

descrivono una situazione che (unitamente alla necessità di valutare caso per caso se il richiedente rientri o meno nelle categorie soggettive escluse) meriterebbe, a prescindere da quanto detto sopra, un approfondimento istruttorio scarsamente compatibile con la procedura accelerata e quindi con il presente giudizio di convalida (vedi sul punto tribunale Firenze decreto 15.5.2024 laddove si sono proposte alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali: “1. *In via principale, se il diritto dell’UE e, in particolare, gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro designi uno Stato come Paese di Origine sicuro con esclusione di categorie di persone a rischio, nei confronti delle quali non si applica la presunzione di sicurezza e se, quindi, in tal caso, il Paese nel suo complesso non possa essere considerato un paese di origine sicuro ai fini della Direttiva.* 2. *In via subordinata, nell’ipotesi in cui tale modalità di designazione non sia ritenuta vietata dal diritto dell’Unione in maniera assoluta, se il diritto dell’UE osti ad una norma nazionale che designi un Paese di Origine Sicuro con esclusioni personali che, per numero e tipologia, sono di difficile accertamento, considerati i tempi ristretti della procedura accelerata, (in particolare “Detenuti; Persone con disabilità fisiche o mentali; Albini; Sieropositivi; Comunità LGBT; Vittime di discriminazione sulla base dell’appartenenza di genere, incluse vittime e potenziali vittime di MGF; Vittime di tratta; Giornalisti”) e se, quindi, in tal caso, il Paese nel suo complesso non possa essere considerato un Paese di origine sicuro ai fini della Direttiva”).*

Per completezza ostano alla convalida ulteriori argomenti.

Come già affermato, la procedura di frontiera è l’unica che consente il trattenimento del richiedente protezione internazionale per un massimo di quattro settimane, subito dopo l’ingresso nel territorio. Essa, come evidenziato, si applica dopo che la persona ha fatto ingresso nel territorio degli Stati membri, seppur trattenuta in una zona di frontiera con limitazione della libera circolazione ed impone una decisione, non sul diritto di ingresso, ma sull’inammissibilità o sulla non fondatezza della richiesta di protezione internazionale.

Ciò detto, occorre a questo punto stabilire se la procedura sia rispettata ove, come nella specie, il richiedente sia sbarcato a Lampedusa e lì abbia fatto domanda di protezione.

Tale circostanza non è irrilevante ai nostri fini atteso che dalla lettura dell’art 43 della direttiva 2013/32 citato si ricava come la procedura di frontiera (c.d. finzione di non



PDF Eraser Free

ingresso) è tale se la domanda venga decisa direttamente “alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro”.

Tale interpretazione risulta avvalorata dal secondo considerando 38 della direttiva 32/2013UE secondo cui *“Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite.”*

Orbene, nel caso di specie, risulta agli atti (foglio notizie) che] è entrato in Italia via mare approdando a Lampedusa, che è zona di frontiera ai sensi dell’art. 2 del DM 5 agosto 2019 perché rientrante nella provincia di Agrigento, ed è a Lampedusa che egli ha manifestato la volontà di richiedere protezione (nel foglio notizie è barrata la casella asilo).

Tale circostanza appare decisiva, essendo certo che il trattenimento nell’ambito delle procedure di frontiera può essere adottato soltanto *alla frontiera* (l’art. 2 del Regolamento 2016/399/UE definisce frontiere esterne “le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne” e “valico di frontiera ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne”), e FRONTIERA nel nostro caso è Lampedusa, il luogo dove è avvenuto lo sbarco e dove è stata manifestata la domanda di protezione , e non invece la provincia di Ragusa dove è avvenuto il trattenimento.

Né rileva il fatto che anche la provincia di Ragusa sia menzionata nel decreto del Ministero dell’Interno del 5.8.2019 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 7 settembre 2019) che individua – come previsto dall’art. 28 bis co. 1-quater del D.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. n. 113/2018 – le zone di transito e di frontiera dove può applicazione la procedura accelerata per l’esame nel merito delle domande di protezione internazionale. E ciò sia perché il d.m. citato si limita ad affermare che le zone di frontiera o di transito sono individuate in quelle esistenti in un certo numero di province, tra cui anche Ragusa, sia perché tale previsione varrebbe solo se nel nostro caso il richiedente fosse sbarcato ed avesse richiesto asilo sulle coste del ragusano e non già, giorni prima, a Lampedusa, località che, tra l’altro, come detto, ricade nell’ambito della provincia di Agrigento.

Parimenti non in senso contrario il disposto dell’art. 10 ter c.1 bis del D.lgs. 286/1998 laddove autorizza il trasferimento degli stranieri ospitati presso i punti di crisi in strutture



PDF Eraser Free

analoghe sul territorio nazionale, essendo certo che detta norma rileva ai fini delle procedure di identificazione dei cittadini stranieri e ammette il trasferimento per *“l’ottimale svolgimento degli adempimenti”* previsti dalla stessa norma, laddove invece lo spostamento del luogo di applicazione della procedura di frontiera può avvenire solo alle condizioni previste dal comma 3 dell’ art. 43 della direttiva 2013/32/UE citata.

Parimenti non assume rilevanza quanto in merito riferito dal Questore di Ragusa laddove ha motivato lo spostamento della zona di frontiera a Ragusa con la sussistenza di n. 99 domande di protezione internazionale alla frontiera.

Non può invero trovare applicazione la deroga prevista dalla seconda parte del comma 4 dell’art. 6-bis del D. Lgs. n. 142/2015, implicitamente richiamata nel decreto del Questore, disposizione che recepisce il comma 3 dell’art. 43 della direttiva 2013/32/UE, secondo cui: *“Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito”*.

Infatti il dato numerico delle domande da sé solo non è dimostrativo di una situazione di impossibilità ad applicare la procedura di esame della domanda di protezione internazionale nel luogo di arrivo, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il dato numerico rilevante ai fini della verifica della legittimità dello spostamento della frontiera è quello che ricomprende soltanto le domande da trattarsi secondo la procedura accelerata di frontiera, potendo le altre essere esaminate in altre sedi. Invece, nel caso di specie, il decreto del Questore reca soltanto l’indicazione del numero complessivo di domande, senza distinguere quelle presentate dai richiedenti provenienti da Paesi non inclusi nell’elenco dei Paesi di origine sicuri e quelle formalizzate dai soggetti individuati dall’art. 28-bis comma 6 del D.lgs. n. 25/2008 come non assoggettabili a tale tipo di procedura (nella specie: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, le donne, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture,



PDF Eraser Free

stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, vittime di mutilazioni genitali).

In secondo luogo, tale valore numerico andrebbe messo a confronto con la capacità organizzativa del Ministero dell'Interno nel luogo di arrivo del richiedente (valutabile soltanto previa indicazione della capienza delle strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del D.lgs 286/1998, e precisazione del numero di persone impegnate nello svolgimento della procedura accelerata di frontiera), onde consentire una lettura di quel dato in rapporto allo sforzo esigibile dell'amministrazione in quella situazione.

In considerazione delle già indicate osservazioni, il trattenimento disposto non può essere convalidato.

P.Q.M.

Non convalida il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di nato in BANGLADESH il

Dispone l'immediato rilascio del predetto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catania, il 20.09.2024

Il Presidente della sezione specializzata P.I

Massimo Escher

